



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale concernente la tassa d'uso delle canalizzazioni



Indice

Art. 1	Campo di applicazione	2
Art. 2	Tassa d'uso	2
Art. 3	Tassa d'uso - superfici impermeabili superiori a 5'000 m2	2
Art. 4	Tassa d'uso - Norma transitoria	2
Art. 5	Prelievo	2
Art. 6	Imposta sul valore aggiunto	2
Art. 7	Abrogazione ed entrata in vigore	2

Il Municipio di Bellinzona,

richiamati gli artt. 36 del Regolamento delle canalizzazioni della Città di Bellinzona (RCan) del 10 settembre 2018 e gli art. 192 LOC e 44 RALOC;

decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

Per l'evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto dei fondi privati ed in particolare per l'uso degli impianti comunali e consortili, il Comune preleva una tassa d'uso annua (art. 110 LALIA).

La tassa copre i costi d'esercizio e manutenzione degli impianti comunali e la quota a carico del Comune di quelli consortili, compresi accantonamenti per la manutenzione straordinaria. Il 10 % di dette spese è assunto dal Comune.

Art. 2 Tassa d'uso

La tassa d'uso delle canalizzazioni viene fissata come segue:

fr. 55.00 per ogni elemento le cui acque defluiscono nella canalizzazione, nonché
fr. 0.79 per ogni m3 di acqua consumata

Art. 3 Tassa d'uso - superfici impermeabili superiori a 5'000 m2

Per gli elementi allacciati alla canalizzazione con superfici impermeabili superiori a 5'000 m2, le cui acque defluiscono nella canalizzazione pubblica, oltre a quanto previsto dall'art. 2, è addizionata una tassa calcolata proporzionalmente alla quantità di acqua generata dalla superficie impermeabile, moltiplicando la tassa del m3 (fr. 0.79) per un fattore determinato = 0.80 (corrispondente ad una tassa al m2 di fr. 0.63).

Art. 4 Tassa d'uso - Norma transitoria

Per i quartieri di Moleno, Pianezzo, Preonzo e S. Antonio, è applicabile transitoriamente la seguente tassa:

fr. 50.00 per ogni elemento le cui acque defluiscono nella canalizzazione, nonché
fr. 13.00 dal secondo rubinetto installato

Art. 5 Prelievo

La tassa viene notificata ai proprietari dei fabbricati e ai titolari di diritti reali limitati dopo la lettura del consumo dell'acqua potabile riferito all'anno in oggetto.

Art. 6 Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto non è compresa negli importi esposti nelle tariffe e sarà addebitata nel modo e per la percentuale previste dalle relative disposizioni federali.

Art. 7 Abrogazione ed entrata in vigore

La presente Ordinanza abroga ogni disposizione incompatibile e contraria. Essa entra in vigore, con effetto retroattivo al 01.01.2019, alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 12442 del 10 giugno 2020

In pubblicazione all'albo comunale dal 17 giugno 2020 al 17 agosto 2020

Art. 2 e 3 modificati con risoluzione municipale no. 1932 del 04 dicembre 2024